

ogni questione circa la partecipazione – con il relativo grado e la conseguente consapevolezza – di ciascun imputato al predetto sodalizio.

Tanto premesso, esclusa qualsiasi violazione degli ambiti propri del giudizio di rinvio, occorre soffermarsi sui principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di associazione mafiosa, di cui il giudice del merito ha fatto corretta applicazione mediante una ricognizione di tutti gli elementi fattuali, la cui combinazione logico-giuridica dà conto della sussistenza dei caratteri tipici della fattispecie incriminatrice.

2. Le questioni sull'applicabilità della fattispecie associativa di stampo mafioso.

2.1. Le difese di tutti gli imputati per i quali è stata affermata la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. hanno avanzato motivi, tanto sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta riconducibilità del *clan* Fasciani ad un sodalizio di stampo mafioso. Risulta, pertanto, opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sui connotati tipici che caratterizzano tale fattispecie, al fine di verificare se il giudice del merito ne abbia fatto corretta applicazione, attraverso una congrua motivazione.

E' noto che la fattispecie associativa delineata dall'art. 416-*bis* cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi dalla legge Rognoni-La Torre del 1982, per colmare quello che appariva essere un *deficit* di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica.

Il legislatore, peraltro, non si è limitato a "registrare" realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la "Sacra corona unita", ecc., da tempo dotate di un *nomen* (localisticamente connotativo – particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio, e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati (tanto che con riferimento alle c.d. mafie locali il collegamento della nuova struttura con la casa madre e l'adozione di un modulo organizzativo che ne abbia i tratti distintivi possono costituire espressione della capacità di intimidazione; Sez. 5, n. 28722 del 24/5/2018, Rv. 273093; Sez. 2, n. 24850 del 28/3/2017, Rv. 270290), ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo",

destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un *nomen* e di una "storia" criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note.

Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi perseguiti dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale – tipica di tutte le associazioni per delinquere – allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti; all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso".

Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa – in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini.

Per questo le associazioni che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo "storico", dovranno essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per esse "non basta la parola" (il *nomen* di mafia, camorra, 'ndrangheta, ecc.); ed è evidente, che, in questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle peculiarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale, in quanto la norma mette in luce un problema di "assimilazione" normativa alle mafie "storiche" che rende necessaria un'attività interpretativa particolarmente attenta a porre in risalto "simmetrie" fenomeniche tra realtà fattuali, sociali ed umane diverse fra loro.

Il fulcro del processo d'"identificazione" non potrà, dunque, fare riferimento che sul paradigma del metodo: è di tipo mafioso – puntualizza, infatti, l'art. 416-*bis* cod. pen. - l'associazione i cui partecipanti "si avvalgono della forza

d'intimidazione del vincolo associativo e dell'assoggettamento e di omertà che ne deriva".

Il metodo mafioso, così come descritto dal terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen., colloca la fattispecie all'interno di una classe di reati associativi che, parte della dottrina, definisce "a struttura mista", in contrapposizione a quelli "puri", il cui modello sarebbe rappresentato dalla "generica" associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. La differenza consisterebbe proprio in quell'elemento "aggiuntivo" rappresentato dal metodo, ma con effetti strutturali di significativa evidenza. La circostanza, infatti, che l'associazione mafiosa è composta da soggetti che "si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", parrebbe denotare – come l'uso dell'indicativo presente evoca – che la fattispecie incriminatrice richieda per la sua integrazione un dato di "effettività": nel senso che quel sodalizio si sia manifestato in forme tali da aver offerto la dimostrazione di "possedere in concreto" quella forza di intimidazione e di essersene poi avvalso.

Il metodo mafioso, in questa prospettiva, assumerebbe connotazioni di pregnanza "oggettiva", tali da qualificare non soltanto il "modo d'essere" della associazione (*l'affectio societatis* si radicherebbe attorno ad un programma non circoscritto ai fini ma coinvolgente anche il metodo), ma anche il suo "modo di esprimersi" in un determinato contesto storico e ambientale.

Forza di intimidazione, vincolo di assoggettamento ed omertà rappresentano, dunque, secondo questa impostazione, strumento ed effetto tipizzanti, in quanto concretamente utilizzati attraverso un "metodo" che, per esser tale, richiede una perdurante efficacia, anche, per così dire "di esibizione", pur se priva di connotati eclatanti.

D'altra parte, anche in giurisprudenza si sottolinea come in tema di associazione di tipo mafioso, sussiste il reato previsto dall'art. 416-*bis* cod. pen. in caso di costituzione di una nuova struttura, operante in un'area geografica diversa dal territorio di origine dell'organizzazione di derivazione, che sprigioni, nel nuovo contesto, una forza intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile. Principio, questo, affermato in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, correttamente, il giudice di merito aveva qualificato come mafiosa un'articolazione della 'ndrangheta operante in Piemonte per l'utilizzo di metodi evocativi della capacità di assoggettamento di tale organizzazione, non attribuendo rilievo al fatto che non era stato replicato, nel territorio di

espansione, il peculiare modello di insediamento della stessa (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018 - dep. 2019, Rv. 275037).

Per altro verso, e proprio con riferimento al *clan* Spada di Ostia, questa Corte non ha mancato di osservare che il reato previsto dall'art.416-*bis* cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività, avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento. (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, Rv. 274120; Sez. 5, n. 26427 del 20/5/2019, Rv. 276894; Sez. 5, n. 21530 dell'8/2/2018, Rv. 273025; Sez. 2, n. 7847 del 30/1/2020 non mass.; Sez. 5, n. 6764 del 13/11/2019, dep. 2020, non mass.).

La presenza, seppur necessariamente adattata alla realtà dimensionale, di una caratura "oggettiva" del metodo mafioso vale anche a consegnare alla fattispecie un coefficiente di offensività tale da giustificare, sul piano della proporzionalità, il rigoroso editto sanzionatorio, anche in linea con i più recenti approdi della Corte costituzionale, particolarmente attenta a scrutinare tale profilo della pena, superando qualsiasi preclusione derivante dalla tesi del *tertium comparationis* e delle cosiddette "rime obbligate" (v. da ultimo le sentenze Corte cost., n. 236 del 2016; n. 40 del 2019 e, in tema di sanzioni "punitive", la sentenza n. 112 del 2019).

E' proprio il metodo di cui l'associazione - per tipizzarsi - deve "avvalersi" a convincere del fatto che l'intimidazione e l'assoggettamento omertoso che ne devono derivare, rappresentano, in sé, un "fatto" che può prescindere dalla realizzazione degli ulteriori "danni" scaturenti dalla eventuale realizzazione di specifici reati-fine.

Che l'associazione mafiosa costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, l'ordine economico, quello sociale e quant'altro possa entrare nel programma della associazione è un fatto: ma ciò non toglie che il relativo metodo - per integrare la fattispecie incriminatrice - allorché attenga a struttura autonoma ed originale, caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica

delinquenziale delle mafie storiche, debba andare al di là di una mera dichiarazione di intenti, altrimenti rischiando di far sconfinare il "tipo" normativo in connotazioni meramente soggettivistiche, sulla falsariga di modelli di "tipo d'autore", ormai preclusi al sistema (Sez. 2, n. 24850 del 28/3/2017, Rv. 270290).

In sostanza, l'associazione mafiosa è "strutturalmente" aperta: chiunque dia vita o partecipi ad un sodalizio che persegua quei fini con quel metodo, è chiamato a rispondere del reato, a prescindere dal *nomen*, dal territorio e dagli eventuali delitti specifici riferibili a quel sodalizio.

Non è la "mafiosità" del singolo o dei singoli a qualificare, in sé, l'associazione; ma è il "modo di essere e di fare" che individua il tratto che rende quella associazione "speciale" rispetto alla comune associazione per delinquere, e che rappresenta il coefficiente di disvalore aggiunto che giustifica – anche sul piano costituzionale – l'assai più grave trattamento sanzionatorio.

Il problema è peraltro quello di stabilire, in concreto, quale sia la portata da annettere al "metodo mafioso", dal momento che l'estrema varietà degli approcci definitivi scaturiti tanto da parte della dottrina che della giurisprudenza mette a fuoco il rischio che si corre nel definire in chiave giuridica nozioni, categorie e fenomeni che presentano connotazioni storico sociologiche, anch'esse non poco variegate.

Il che, ovviamente, ha lasciato spazio a quelle voci che hanno stigmatizzato la formulazione del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., in quanto descritto attraverso enunciati normativi asseritamente non del tutto soddisfattivi dei principi di determinatezza e precisione delle fattispecie incriminatrici.

E' noto, a questo riguardo, come il principio di riserva di legge, che la dottrina qualifica come "tendenzialmente assoluta", sia consuetamente declinato secondo tre distinte, ma complementari, direttrici. Anzitutto il principio di precisione, in virtù del quale le norme penali devono assumere la veste formale più chiara possibile, al fine di evitare interpretazioni creative e consentire a chiunque di prevedere le conseguenze delle proprie condotte (evidenti i riverberi sul versante della colpevolezza). La giurisprudenza costituzionale, come è noto, ha al riguardo costantemente ritenuto che l'esigenza di precisione nella descrizione della fattispecie, che scaturisce dall'art. 25, comma 2, Cost., «non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa (Corte cost., sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961), oppure riferirsi a concetti extra-giuridici diffusi (Corte cost., sentenze n. 42 del 1972, n.

191 del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica (Corte cost., sentenza n. 126 del 1971). Il principio di determinatezza non esclude, infatti, l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta» (Corte cost., sentenze n. 302 e n. 5 del 2004; da ultimo, v. sentenza n. 172 del 2014).

Dunque, i profili definitivi offerti a proposito del "metodo mafioso" vanno "estrapolati" sulla base del contesto normativo in cui gli stessi sono collocati, senza dover necessariamente attingere ai dati della "storia" e delle "esperienze" maturate alla luce delle manifestazioni offerte dalle mafie, per così dire, tradizionali.

Accanto a ciò, viene però talvolta anche evocato il principio di determinatezza, dal momento che, richiamandosi "atteggiamenti" genericamente riconducibili ad una platea indifferenziata di soggetti, il cui tratto comune sarebbe rappresentato da un mero connotato "soggettivo interiore" (stato di intimidazione, di assoggettamento e di omertà), sfuggirebbe alla possibilità di qualsiasi elemento empirico di "registrazione" e di prova. Dunque, in contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale. Sul punto, infatti, la Corte costituzionale ha puntualizzato che la valutazione del testo normativo «è da condurre con un metodo di interpretazione integrato e sistemico e dovrà essere volta ad accertare, da una parte, la intelligibilità del precetto in base alla sua formulazione linguistica e, dall'altra, la verificabilità del fatto, descritto dalla norma incriminatrice, nella realtà dei comportamenti sociali. Infatti, come già precisato, a partire dalla sentenza Corte cost., n. 96 del 1981, «nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà» (v. la già richiamata sentenza Corte cost., n. 172 del 2014).

Ma anche sotto questo specifico versante, il dato normativo, ove si condivida la prospettiva "oggettivistica" e "materiale" di cui prima si è detto, sfugge alle censure di "fattispecie sociologicamente orientata" di cui, specie in passato, il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. è stato fatto segno, dal momento

che quei profili *lato sensu* ambientali connessi al metodo mafioso, assumono i caratteri del "fatto", che deve formare oggetto, naturalmente, di prova adeguata.

E ciò tanto più vale proprio nei casi in cui non si parli delle associazioni mafiose "tradizionali", ma di realtà ambientalmente e, se si vuole, culturalmente diverse, e per le quali sono solo i "fatti", e non le "denominazioni", a contare davvero.

Non è un caso, d'altra parte, che proprio sul versante della prova della "mafiosità" di un'associazione, questa Corte, abbia in più occasioni, avuto modo di affermare che in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il riferimento alla nozione di "imprenditore colluso" - inteso come quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi - non elimini la necessità di una rigorosa disamina del materiale probatorio ai fini della qualificazione del fatto come concorso esterno o partecipazione, atteso che la predetta nozione è stata richiamata in relazione ad entrambe le fattispecie). (Sez. 5, n. 47574 del 7/10/2016, Rv. 268403. Nel medesimo senso, Sez. 2, n. 21102 del 9/6/2006, Rv 2346665; Sez. 1, n. 84 del 5/1/1999, n. 84, Cabib, Rv 212579). L'esistenza di un "metodo" che produce determinati effetti, costituisce, dunque, ordinario oggetto di prova, non diversamente dall'esistenza del sodalizio e delle finalità che, attraverso quel metodo lo stesso persegue.

A conclusioni non dissimili sembra possibile pervenire anche in merito all'ultimo corollario che solitamente si desume dal principio di legalità: vale a dire, quello di tassatività della fattispecie, il cui fine, come è noto, è quello di precludere applicazioni analogiche della norma incriminatrice ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, nonché degli artt. 1 e 199 cod. pen. e 25 Cost.

Sotto questo versante, si è osservato, sarebbero proprio i riferimenti di carattere sociologico, storico e culturale a permettere indebite "estensioni" alla fattispecie, in particolare sul versante delle associazioni non "tradizionali", dal momento che per queste ultime non potrebbe farsi appello proprio a quei dati di


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comune esperienza che possono trarsi dai metodi – di antica “sperimentazione” – praticati nei territori “occupati” da mafia, camorra o ‘ndrangheta.

Ancora una volta, infatti, è proprio facendo leva sulla lettura “oggettivistica” del dato normativo che è possibile scongiurare un simile epilogo. E’ di tutta evidenza, infatti, che se per raggiungere gli obiettivi descritti dall’art. 416-*bis* cod. pen., un’associazione “priva di storia” determina, in un certo alveo sociale e ambientale, un clima diffuso di intimidazione che genera uno stato di assoggettamento (con correlativa limitazione della sfera di autodeterminazione) e di omertà (qualcosa di cui non si deve parlare), non viene affatto in discorso un’applicazione “analogica” della fattispecie, ma una normale applicazione del “fatto” tipizzato.

Una diversa interpretazione creerebbe, d’altra parte, un’ingiustificata disparità di trattamento, giacché sarebbero assoggettate alla disciplina di maggior rigore solo le associazioni, per così dire, a “denominazione di origine controllata” e non quelle che perseguano gli stessi fini con gli stessi metodi e realizzino, per questa via, il medesimo coefficiente di maggior disvalore rispetto alla normale associazione per delinquere.

Il *deficit* di determinatezza della fattispecie è stato, peraltro, da parte di taluno trsguardato nella prospettiva – all’apparenza non nitidamente scolpita nel testo normativo – qualitativa e quantitativa che l’intimidazione deve presentare per conseguire gli effetti dell’assoggettamento e di omertà, a loro volta utilizzati per il perseguimento dei fini dell’associazione. L’evocazione, infatti, di paradigmi “generalizzati” di riferimento (intimidazione, assoggettamento, omertà, sono chiaramente assunti come “fenomeni” meta individuali) assegna a tali elementi di fattispecie una dimensione chiaramente “collettiva”, che esclude gli opposti estremi: da un lato, un effetto “totalizzante”, di coazione che coinvolga l’intera popolazione di un determinato territorio; dall’altro, quello della “micro-entità” associativa, che opera in una prospettiva poco più che individuale. Sul primo versante, non è senza significato la circostanza che questa Corte abbia anche di recente affermato che, ai fini della configurabilità dell’associazione per delinquere di tipo mafioso, il requisito della forza intimidatrice promanante dal sodalizio non può essere escluso per il sol fatto che la sua percezione all’esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento, o che un singolo non si è piegato alla volontà dell’associazione o, addirittura, ne ignori l’esistenza. (Fattispecie in tema di costituzione di nuova struttura criminale - Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Rv. 276894; Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724). A maggior ragione il discorso vale per le organizzazioni “non tradizionali”, come si

è affermato nei confronti del *clan* Spada di Ostia nella già segnalata sentenza Sez. 5, n. 44156 del 13/6/2018 (Rv. 274120), per le quali il "metodo mafioso" va integralmente analizzato alla luce delle concrete emergenze e dello specifico atteggiarsi dell'associazione in un determinato ambito sociale e territoriale.

E' evidente che, in questa cornice, non sarà l'atteggiamento del singolo a contare in sé e per sé, ma è la risposta "collettiva" a dimostrare che l'associazione ha raggiunto una capacità di intimidazione "condizionante" una generalità di soggetti, e che della stessa si avvale per il perseguimento degli obiettivi normativamente scolpiti dallo stesso art. 416-*bis* cod. pen.

"Assoggettamento" ed "omertà" rappresentano, dunque, gli "eventi" che devono scaturire dall'intimidazione: "fatti", quindi, che devono formare oggetto di prova, e che chiaramente fuoriescono da qualsiasi ambigua lettura di tipo sociologico o culturale.

Deve pertanto in questo contesto condividersi l'assunto secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso con riguardo alle c.d. mafie non tradizionali è necessario che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio. Nella circostanza, la Corte ha correttamente puntualizzato che gli eventuali atti di violenza e minaccia posti in essere da un'associazione di nuova formazione al fine di acquisire sul territorio la capacità di intimidazione, in quanto precedenti all'assoggettamento omertoso della popolazione e strumentali a strutturare il prestigio criminale del gruppo, sono atti esterni ed antecedenti rispetto alla configurazione del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (Sez. 6, n. 41772 del 13/6/2017, Rv. 271102).

D'altra parte, si è pure affermato che la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (in termini, Sez. 6, n. 24536 del 10/4/2015, non mass.; Sez. 6, n. 24535 del 10/4/2015, Rv. 264126; Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724; Sez. F, n. 44315 del 12/9/2013, Rv. 258637).

Forza intimidatrice, dunque, "a forma libera", dal momento che è proprio la complessità delle dinamiche sociali a richiedere una "flessibilità" delle tipologie

espressive e delle forme d'intimidazione, le quali ben possono trascendere la vita e l'incolumità personale, per attingere direttamente la "persona", con i suoi diritti inviolabili, anche relazionali, la quale viene ad essere coattivamente limitata nelle sue facoltà.

L'associazione di stampo mafioso, dunque, ineluttabilmente "incrocia", compromettendoli, i diritti di libertà di un numero indeterminato di soggetti, dando ragione a quanti considerano, ormai, strutturalmente angusta la qualificazione del reato come delitto "semplicemente" contro l'ordine pubblico, arricchendosi il bene giuridico tutelato di altri interessi meritevoli di tutela, quali l'ordine pubblico economico e l'esercizio di diritti e libertà costituzionalmente garantiti.

2.2. In virtù dei richiamati principi, la motivazione offerta dai giudici del merito si presenta del tutto coerente e in linea con i presupposti giuridici alla cui stregua è stata ritenuta configurabile la figura dell'associazione di stampo mafioso in riferimento al c.d. *clan* Fasciani. Pertanto, nessuna "torsione" applicativa dell'istituto o lettura "sociologica" del fenomeno vi è stata.

Le sentenze del tribunale e della seconda Corte di appello, infatti, lungi dal ricorrere a formule stereotipe o a connotazioni meta-giuridiche o meramente sociologiche, hanno scandagliato la dinamica associativa tanto da un punto di vista strutturale e di episodi ad essa riferibili, quanto sul versante diacronico, relativo all'evoluzione subita nel tempo dal *clan* che ne ha consentito la trasmigrazione di fattispecie giuridica: dalla semplice associazione per delinquere al raggiungimento di quel *quid pluris* che ne ha permesso l'inquadramento in quella di tipo mafioso.

Tutto ciò viene valorizzato proprio dai puntuali riferimenti che è dato cogliere nelle sentenze di merito a proposito non soltanto degli specifici settori di intervento del sodalizio, ma anche dall'evolversi della metodologia attraverso la quale, nel corso del tempo, una determinata area territoriale ed ambientale ha finito per essere significativamente asservita agli scopi, parte direttamente illeciti, parte invece di tipo "imprenditoriale gestorio", perseguiti dall'originaria compagine così trasformatasi in associazione mafiosa. Sono significativi, d'altra parte, sia i non pochi e non evanescenti episodi di intimidazione, sia il consistente "asservimento" che ne è conseguito in ordine ad esempio alla penetrante occupazione degli interessi che ruotavano intorno al principale cespite economico costituito dal *Village*. In questo quadro di riferimento è ovvio che la "limitatezza" dell'ambito territoriale (peraltro trattasi di un municipio ove risiedono circa 200.00 abitanti e, dunque, pari per densità ad un comune di medio-grandi

dimensioni) non rappresenta affatto un elemento distonico rispetto alla configurazione della fattispecie associativa mafiosa, considerato che, come si è già più volte accennato, anche porzioni circoscritte di territorio ben possono rappresentare il "terreno di coltura" nel quale gruppi criminali tradizionali possono trasformarsi in altrettante sodalità che rispondono al "tipo mafioso". Ed è del tutto evidente, allora, che è l'evoluzione, che contraddistingue la vita di un sodalizio, a rappresentare la base giustificativa della diversità di *nomen iuris* (*rectius* di fattispecie penale contestata), così come è storicamente accaduto che associazioni criminali per così dire "comuni" si siano riconvertite in altrettante formazioni di tipo terroristic-eversivo.

In tale contesto, è la stessa cronologia dei fatti a supportare le corrispondenti evoluzioni in punto di qualificazione giuridica degli stessi, con l'ovvio epilogo della relativa "prevedibilità", sempreché non risulti essere nei fatti compromesso il relativo spazio difensivo. Nella specie, la dinamica dibattimentale e le naturali evoluzioni che il tema di prova subisce nel contraddittorio tra le parti hanno reso non soltanto ampiamente prevedibile il mutamento di addebito, ma anche chiaramente soddisfatta qualsiasi esigenza difensiva che quella evoluzione abbia comportato.

Anzi, nel caso di specie, e ciò rende infondata la censura sollevata sul punto dalla difesa di Sabrina Fasciani (*sub* 6 dei motivi di ricorso), l'originaria imputazione proprio attraverso una rigorosa disamina fattuale ha ricevuto una limitazione sul piano temporale dal momento che correttamente i giudici del merito hanno circoscritto l'operatività della fattispecie associativa mafiosa all'interno di un perimetro temporale corrispondente all'assunzione, da parte del *clan* Fasciani, di una posizione egemone sulla piazza di Ostia. Il che evidentemente dissolve qualsiasi validità alla censura di elemento di novità che sarebbe stata introdotta dai giudici del merito rispetto alla platea dei fatti originariamente sussunti come base dell'editto sanzionatorio.

Tale precisazione assume anche rilievo ai fini della demarcazione tra gli ambiti riferibili all'originaria associazione a delinquere facente capo al Carmine Fasciani e quella poi divenuta di stampo mafioso. Al riguardo, i giudici di merito hanno ben evidenziato come alla commissione di delitti fine tipici dell'associazione a delinquere semplice si sia accompagnata, in un determinato momento storico, un'evoluzione desumibile da concreti dati fattuali che ha conferito a tale sodalizio connotati di obiettiva mafiosità. Il riferimento è anzitutto al ruolo che il Carmine Fasciani viene chiamato a svolgere nell'ambito delle dinamiche relative agli equilibri tra le organizzazioni criminali presenti in

Ostia nel 2007, allorché, a seguito dei due attentati subiti da Vito Triassi, soggetto indicato avere legami con la mafia siciliana, viene incaricato, anche quale emissario del noto capoclan Michele Senese (vedi pagg. 178 e ss. della sentenza impugnata), di partecipare ad un vero e proprio *summit* nel corso del quale svolge il ruolo di "paciere", tipico delle organizzazioni di stampo mafioso, alla luce anche dei termini e dell'espressioni utilizzate proprie di un gergo di appartenenti a consorterie di tale natura (vedi pagg. 19 e 20 della sentenza di primo grado). Conferire ad un terzo l'autorità di risolvere il conflitto, riconoscendone le decisioni, è tipico soltanto di chi si riconosce in una "comune cultura", anche se di tipo criminale, generata dall'esistenza di regole mafiose condivise ed accettate, nonché garantite da "adeguate" sanzioni in caso di violazione. A nulla rileva che all'epoca del *summit* sul territorio di Ostia insistessero diverse organizzazioni criminali, in quanto, a prescindere dalle reali vicende che hanno determinato la successiva "recessione" dei Triassi, tale elemento è declinato dal giudice del merito quale momento iniziale dell'ascesa del *clan* Fasciani, nell'ambito di una progressiva espansione che vede successivamente tale sodalizio assumere un'egemonia incontrastata, tanto che nessun conflitto con altri gruppi criminali, pure presenti nel litorale, sarà registrato nel corso delle vicende processuali.

Anzi, a conferma del rilievo che il Carmine Fasciani aveva finito per assumere, la sentenza impugnata cita anche il riferimento che lo stesso imputato fa all'autorevolezza di un suo intervento presso il *clan* Spada per garantire il rientro in Ostia di un soggetto che aveva avuto in precedenza contrasti con Romolo Spada (condannato in data 24/9/2019 dalla Corte di assise di Roma anche per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen), autorevolezza peraltro confermata anche da altro episodio in cui proprio la spendita del nome del Carmine Fasciani consentirà ad un suo parente di non incorrere in problemi con un protetto di Roberto Spada (vedi pag. 211 della sentenza impugnata).

Se si considera che le sentenze di merito hanno ben evidenziato gli elementi rappresentativi dell'associazione a delinquere semplice che, sino all'epoca, caratterizzava i Fasciani (al riguardo molteplici sono i precedenti giudiziari e le sentenze irrevocabili acquisite *ex art. 238-bis* cod. proc. pen. ed utilizzabili nelle parti e nei limiti in motivazione specificati), ne consegue che "il salto di qualità" coinvolge non soltanto la singola persona che vede aumentata la sua fama criminale, ma anche quel substrato di carattere familiare che ne costituiva l'originario nucleo storico che, successivamente, si verrà ad arricchire in ragione del consolidamento del *clan* e dell'espansione delle sue mire illecite (il riferimento

è da intendersi all'ingresso nella compagine di Alessandro, Azzurra e Terenzio Fasciani, nonché di Sibio, Colabella, Bitti ed Inno). Ciò ha determinato che all'esterno il sodalizio fosse percepito come *clan* Fasciani e non come Carmine Fasciani più soci, in quanto la caratura criminale del capo ha strutturato intrinsecamente quella del gruppo e con essa ha finito per confondersi. In sostanza, il profondo radicamento sul territorio lidense acquisito dal sodalizio semplice sin dalla fine degli anni '90, con esercizio di condotte violente ed intimidatorie porta progressivamente a conoscere, temere e rispettare il nome di Carmine Fasciani, quale elemento di identificazione con il gruppo criminale omonimo, in virtù del compimento di successivi atti di intimidazione che emulano quelli dei *clan* mafiosi e dei metodi da essi utilizzati.

Già la sentenza di primo grado, per come rilevato da quella rescindente, aveva valorizzato ai fini della connotazione mafiosa del sodalizio, la tradizionale attività usuraria praticata dai Fasciani e, in particolare, le condotte di coartazione delle vittime a pagare, con mezzi leciti o illeciti, le obbligazioni contratte, da cui deriva la notorietà dei metodi utilizzati dai Fasciani e la loro efficacia, come pure le dichiarazioni di Nazareno Fasciani in ordine al timore manifestato da coloro ai quali prestava denaro alla sua sola vista, e la constatazione che anche la risoluzione di conflitti di piccola entità si prospettasse con metodi violenti (vedi pag. 34 della sentenza di annullamento). La Corte territoriale, ai fini del requisito dell'intimidazione esterna, dopo avere passato in rassegna gli episodi intimidatori ai danni di Vincenzo Orgasmo e del bar Pegaso di Dante Angeletti - fatti che, seppur riferibili all'epoca di insistenza del sodalizio semplice, si connotano causalmente quali antecedenti fattuali che generano la fama criminale poi consolidatasi negli episodi evocativi dell'acquisito stampo mafioso - cita ulteriori fatti dotati di particolare rilevanza. Si fa specifico riferimento alle violente modalità di acquisizione del *Village* (trattasi di ben sei attentati incendiari, nonché l'esplosione di colpi da arma da fuoco contro l'abitazione di chi doveva vendere l'attività), all'attentato ai danni dell'esercizio commerciale Ristoquiz di Daniele Iorio, vittima poi anche dell'estorsione di cui al capo H) della rubrica [(apparecchi gravemente danneggiati nella primavera del 2011, così come i locali del ristorante, con rituali evocativi di tipica matrice mafiosa (vernice rossa come il sangue alle pareti, rinvenimento di una protesi in plastica riproducente una mano mozza ed altro ancora), agli episodi relativi alla rappresaglia contro il Cesarini, ove il progettato agguato a mano armata non ebbe luogo sia perché questi si nascondeva - comportamento chiaramente dimostrativo di chi teme la reazione di soggetti contrapposti dotati di forza intimidatoria - sia perché

provvidenzialmente fermata dalle forze dell'ordine, ovvero al progettato attentato contro la Pugliese da parte di Sibio e alla lettera inviata "nel più puro stile mafioso" da Carmine Fasciani a Daniele Carbone (vedi pag. 209 della sentenza impugnata). A ciò si aggiungono ulteriori episodi intimidatori menzionati espressamente da alcuni degli associati (in particolare da quelli deputati a compiere le azioni violente, ossia Bitti, Colabella e Sibio) nel corso di conversazioni telefoniche che danno espressamente conto del ripetuto compimento di atti di violenza contro la persona ovvero di danneggiamento di beni di terzi mediante incendio. Trattasi, all'evidenza, di chiare estrinsecazioni pienamente idonee ad integrare, sul piano del rispetto della tipicità della fattispecie, il metodo mafioso, soprattutto se si considera la pervasività che tali episodi hanno notoriamente assunto in una comunità territorialmente delimitata quale quella lidense e del riconoscimento che di detta valenza le organizzazioni criminali già ivi insistenti certificano attribuendo al Carmine Fasciani il ruolo di "paciere" nelle loro contese.

Peraltro, deve essere ricordato che la sentenza impugnata cita anche altri episodi in cui il ruolo di "paciere" viene svolto dal Carmine Fasciani non solo per tacitare questioni di carattere illecito, ma anche per risolvere contrasti di carattere privato (vedi ad es. pag. 211 della sentenza impugnata).

Il riconoscimento ad un soggetto dell'autorità per risolvere dissidi nell'ambito di una determinata comunità, comporta logicamente l'affidamento di un ruolo paragonabile a quello "istituzionale" proprio dei soggetti pubblici a ciò deputati. Nel caso in esame tale investitura consegue esclusivamente al prestigio criminale che in tale ambiente il soggetto si è guadagnato e certamente non di prestigio professionale o di altra positiva qualità socialmente apprezzata. Tale aspetto è espressione di un indice che notoriamente caratterizza le mafie tradizionali e altresì univocamente dimostrativo tanto della forza di pervasività che il sodalizio ha acquisito, quanto del clima di omertà che ne è derivato.

Le doglianze mosse dalle difese sul punto tendono invece ad una lettura parcellizzata di tali episodi, che la Corte di merito conduce alla stregua di una valutazione unitaria dei fenomeni il cui elemento portante è il Carmine Fasciani. Non si assiste, pertanto, ad un'espansione analogica della fattispecie del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ad una realtà associativa di carattere semplice, ma all'esatto contrario: un sodalizio semplice si eleva nella sua quotidiana operatività ad associazione mafiosa, attraverso ulteriori e pregnanti condotte tipiche alle quali tutti i sodali partecipano consapevolmente arrecando ciascuno

un contributo causale finalisticamente orientato proprio ad acquisire egemonia criminale nel territorio di insediamento.

Del resto, per come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, ricondurre alla sola figura del Carmine Fasciani il complesso dei fenomeni criminali pur emersi dall'attività di investigazione sarebbe riduttivo e semplicistico anche sotto il profilo della logicità. Infatti, condotte di sistematica valenza criminale consumate e sedimentate nel corso degli anni e in settori ben precisi e diversificati non possono che essere espressione di un'azione articolata secondo un preciso e preordinato programma criminoso che vede naturalmente al vertice il "capo", il quale, nella realtà delle cose, deve necessariamente avvalersi di una struttura consolidata ed organizzata senza la quale egli, da solo e soprattutto in un periodo in cui era detenuto agli arresti ospedalieri e/o controllato, nulla avrebbe potuto realizzare di significativo, tanto più in un territorio ove operavano (e operano) altri agguerriti sodalizi.

E al consapevole perseguimento di tale fine risultano asserviti tutti i sodali ritenuti partecipi di tale associazione criminale, per quanto anche evidenziato in ragione delle specifiche condotte dimostrative che in relazione a ciascuno di costoro sono state puntualmente illustrate da tutte le sentenze di merito e al cui esame si rinvia nel successivo paragrafo 3.

Deve altresì essere sottolineato che in tale contesto, l'assenza di denunce ad opera delle persone offese, lungi dal dimostrare l'assenza dell'esteriorizzazione del metodo e della pervasività del sodalizio, costituisce, al contrario, un indice fattuale di tipo logico che il giudice del merito ha correttamente valorizzato ai fini della sussistenza del reato. Invero, tale dato non è stato esaminato come elemento fine a se stesso, ma apprezzato nell'ambito di un contesto caratterizzato da una varietà di fatti illeciti accertati, ma mai denunciati. Non è stato quindi affermato che, poiché nel territorio di Ostia non risultano denunce e reati, è presente un'associazione mafiosa; piuttosto è stato riconosciuto che dalla constatazione che per i reati, anche se non specificamente contestati, emersi da questo e da altri procedimenti strettamente connessi, le persone offese, anche se non individuate, non hanno mai sporto denuncia, è stato possibile risalire ad un clima di omertà confermativo del metodo mafioso.

Ciò, del resto, è stato ulteriormente avvalorato dalle sentenze di merito laddove è stato evidenziato come i testi esaminati nel corso dei diversi giudizi abbiano negato anche situazioni assolutamente evidenti (tanto che per diversi di questi è stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il delitto di falsa testimonianza).

Ulteriore ed adeguato riscontro circa l'esistenza della pervasività si coglie nel riferimento alla c.d. "zona grigia", ossia all'accertata succube sudditanza verso gli interessi del *clan* Fasciani proveniente da professionisti di varia estrazione (dal direttore di banca ai custodi giudiziari, all'impiegata dell'Assobalneari, a funzionari pubblici, commercialisti), sempre pronti ad aderire o addirittura a prevenire con estremo zelo le richieste in ordine ai bisogni o alle aspettative più svariate, anche quando non compatibili con norme di legge o doveri deontologici, per il "rispetto" portato verso il capo della consorteria ed il desiderio di evitare qualsiasi genere di insoddisfazione dei temibili interlocutori.

Sul punto inammissibile risulta la doglianza formulata dai ricorrenti - illogicamente e contraddittoriamente condivisa dalla seconda sentenza di appello - volta a ricondurre la compiacenza ad un rapporto reciprocamente conveniente. Al di là della natura di alternativa di merito della censura, la stessa si fonda su una lettura "atomistica" del compendio probatorio richiamato e non si confronta con il contesto fattuale di riferimento in cui tali deprecabili condotte - che in alcuni casi costituiscono anche reato (essendo, come si è già accennato, stata sul punto disposta la trasmissione degli atti ad opera dei giudici di merito alla Procura della Repubblica) - siano state poste in essere. Peraltro, gli stessi stralci delle conversazioni riportate appaiono fortemente significativi più di una situazione di sudditanza che di una mera compiacenza. Tale condizione non può essere quindi svilita ai fini in esame, in quanto è logicamente espressiva dell'esistenza di un atteggiamento di timore diffuso che si è impadronito di settori nevralgici del territorio, a conferma dello spessore e della fama criminale conseguiti nel tempo dal sodalizio.

Quanto al requisito dell'intimidazione c.d. interna, pur evocato dal giudice del merito a conferma dell'esistenza della fattispecie, si tratta di un elemento che va valutato al fine di escludere mere ipotesi di carattere concorsuale di tipo eventuale, non ricorrenti nel caso in esame, tenuto conto che gli episodi di carattere residuale di "fibrillazione", comunque registrati, sono fisiologici nell'ambito delle organizzazioni criminali, tanto più se provenienti da partecipi non facenti parte del nucleo strettamente familiare su cui si innesta il sodalizio, e che non risultano avere mai messo in discussione seriamente l'egemonia del capo.

Infondate, infine, risultano le doglianze sulla rilevanza probatoria delle sentenze citate, in quanto la Corte ne ha valutato i fatti spiegando la diretta pertinenza con quelli di causa e, soprattutto, li ha inseriti nell'ambito di una ricostruzione sicuramente più significativa di quella offerta dalla prima sentenza

della Corte di appello (censurata in modo netto e deciso dalla Sesta sezione penale di questa Corte), ricostruzione che tiene opportunamente conto anche dei numerosi e continenti precedenti anche non definitivi, relativi a prescrizioni acquisibili ex art. 238-*bis* cod. proc. pen.

2.3. In conclusione, la vicenda fattuale descritta dai giudici di merito rappresenta un emblematico esempio di c.d. "mafia locale", vale a dire di raggruppamento che persegue gli obiettivi delineati dall'art. 416-*bis*, comma 3, cod. pen., attraverso la metodologia ivi menzionata, essendo indubbio che l'ultimo comma della richiamata disposizione incriminatrice fa riferimento alle ipotesi prive di una qualsiasi connotazione di nomenclatura tradizionale, che vedano la propria vita ed operatività circoscritta entro ambiti territoriali, seppure limitati.

Pertanto, l'intensità del vincolo di assoggettamento omertoso ha natura e le forme di manifestazione degli strumenti intimidatori, gli specifici settori di intervento e la vastità dell'area attinta dalla egemonia del sodalizio, le molteplicità dei settori illeciti di interesse, la caratura criminale dei soggetti coinvolti, la manifestazione esterna del potere decisionale, la sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali, sono tutti elementi che vengono a comporre il mosaico delle condizioni di applicazione della fattispecie, a determinarne il relativo coefficiente di offensività e la "gravità", evidentemente significativa anche agli effetti del soddisfacimento del principio di proporzionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Sulla base delle argomentazioni nel complesso evidenziate, si può affermare che anche la città di Roma ha conosciuto l'esistenza di una presenza "mafiosa", sebbene in modo diverso da altre città del Sud, ma non per questo meno pericolosa o inquinante il tessuto economico-sociale di riferimento.

3. Le singole posizioni degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

Premessa.

Con riguardo alla condotta di partecipazione va osservato come tra i delitti fine dell'associazione di stampo mafioso rientri anche quello di cui al capo A1) della rubrica, ossia l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In questo caso l'espansione del traffico di droga mediante fonti di approvvigionamento dall'estero costituisce una delle finalità perseguite dal sodalizio capeggiato dal Carmine Fasciani, al cui raggiungimento è stato destinato uno specifico assetto organizzativo, tanto che i reati hanno visto